

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 27/09/2022

Delibera n. 23

Riguardante l'argomento inserito al n. 8 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL SERVIZIO ISPETTIVO

L'anno **duemilaventidue** questo giorno **27** del mese di **settembre**, alle ore **14:20**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
GIBERTI NICO	Assente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Assente
MONICA FRANCESCO	Presente
BEDOJNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Assente
MONTANARI FABIANA	Presente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Presente

Presenti n. **8** Assenti n. **4** (n. 1 consigliere cessato per decadenza)

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Fantinati, Ganapini, Giberti; il consigliere Sassi, assente all'appello, ha confermato la presenza alla seduta.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: **Aguzzoli, Montanari, Signori**.

Omissis

Si dà atto che:

- il consigliere surrogante BAROZZI ANDREA, entrato immediatamente in carica, ha preso posto. Successivamente entra il consigliere SASSI, pertanto **i consiglieri presenti sono n. 10**;
- la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;
- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]”;
- l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 prevede che “Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi”;
- il comma 2 dell'art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (d'ora in poi anche: UPD);
- la gestione, in forma associata, dell'attività del servizio ispettivo e dell'UPD rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti afferenti al servizio ispettivo e all'UPD, in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- con decreto presidenziale n. 279 del 23/12/2019 si è provveduto alla nomina dei componenti dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari della Provincia di Reggio Emilia;
- con decreto presidenziale n. 198 del 23/09/2022 è stato istituito il Servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia individuandone il Responsabile;
- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata dell'UPD e/o del Servizio ispettivo e pertanto ha predisposto i distinti schemi di convenzione relativi all'adesione a entrambi i servizi associati o solo ad uno di essi;

VISTI gli allegati schemi di convenzione, finalizzati:

- all'adesione alla gestione associata dell'UPD e del Servizio ispettivo (all. A);
- all'adesione alla sola gestione associata dell'UPD (all. B);
- all'adesione alla sola gestione associata del Servizio ispettivo (all. C);

che si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

VISTO lo schema di Accordo per il trattamento dei dati personali, che costituisce allegato sub a) parte integrante e sostanziale delle Convenzioni di cui sopra (all. D);

RITENUTI i predetti schemi aderenti alle esigenze manifestate dagli enti;

DATO ATTO che i servizi associati verranno attivati per gli enti aderenti indipendentemente dal numero delle adesioni, con decorrenza a partire dall'1 gennaio 2023 e fino al 31/12/2025;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione in oggetto, svolta su indicazione del Presidente dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, dott. Tirabassi;

Dato atto che nessun consigliere chiede di intervenire in fase di discussione generale;

Uditi i seguenti interventi per dichiarazione di voto:

- consigliere Marco Signori (capogruppo di Provincia Progressista) che preannuncia voto contrario alla presente deliberazione e richiede che il proprio intervento venga messo a verbale (vedi allegato);*
- consigliere Francesco Monica (capogruppo di Insieme per la Provincia di Reggio Emilia), che dichiara voto favorevole;*

Atteso che il Presidente Giorgio Zanni prende la parola per una breve replica;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Giberti Nico, Fantinati Cristina, Ganapini Davide)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 9	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Spadaccini Erica.
Voti contrari	n. 1	(Signori Marco)
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

DI APPROVARE gli schemi di convenzione finalizzati:

- all'adesione alla gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e del Servizio ispettivo (all. A);
- all'adesione alla sola gestione associata dell'UPD (all. B);
- all'adesione alla sola gestione associata del Servizio ispettivo (all. C);

che si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DI APPROVARE altresì lo schema di Accordo per il trattamento dei dati personali, che costituisce allegato sub a) parte integrante e sostanziale delle Convenzioni di cui sopra (all. D);

DI DARE ATTO che i servizi associati verranno attivati per gli enti aderenti indipendentemente dal numero delle adesioni, con decorrenza a partire dall'1 gennaio 2023 e fino al 31/12/2025.

DI DARE ATTO, altresì, che in sede di sottoscrizione delle convenzioni potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Giberti Nico, Fantinati Cristina, Ganapini Davide)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 9	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Spadaccini Erica.
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 1	(Signori Marco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- A) schema di convenzione UPD + Servizio ispettivo;
- B) schema di convenzione solo UPD;
- C) schema di convenzione solo Servizio ispettivo;
- D) allegato sub a) alle Convenzioni in oggetto, relativo all'Accordo per il trattamento dei dati;

- *dichiarazione di voto del consigliere Signori;*

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E
L'UNIONE/COMUNE _____ PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DEL SERVIZIO
ISPETTIVO**

L'anno _____ addi _____ del mese di _____ nella sede della Provincia di Reggio Emilia

T R A

La Provincia di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in Corso Garbaldi, 59 - CF 00209290352 legalmente rappresentata dal Segretario generale dott. _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

L'Unione/Comune _____ con sede in _____ C.F. _____ rappresentato dal _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;
- il successivo comma 89 stabilisce che "[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]";
- l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 prevede che "Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi";
- il comma 2 dell'art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (d'ora in poi anche: UPD);
- la gestione, in forma associata, dell'attività del servizio ispettivo e dell'UPD

rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti afferenti al servizio ispettivo e all'UPD, in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- con decreto del Presidente n. 279 del 23/12/2019 è stato istituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari della Provincia di Reggio Emilia;

- con decreto del Presidente n. ___ del ___ è stato istituito il servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia;

- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata dell'UPD e del servizio ispettivo, approvando la relativa bozza di convenzione con deliberazione consiliare n. ___ del _____;

- l'Unione/Comune _____ con deliberazione consiliare n. ___ del _____ ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e al Servizio Ispettivo, approvando la relativa bozza di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione unificata delle funzioni del servizio ispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 e dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari a favore degli enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., limitatamente ai procedimenti volti ad accertare la responsabilità disciplinare per violazioni agli obblighi comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale.

Le parti convengono di attribuire le funzioni di UPD associato alla struttura individuata con Decreto n. 279 del 23/12/2019 come UPD per la Provincia di Reggio Emilia; convengono altresì di attribuire le funzioni di servizio ispettivo associato alla struttura individuata con decreto del Presidente n. ___ del _____ come ufficio ispettivo per la Provincia di Reggio Emilia.

All'UPD e al servizio ispettivo è garantita autonomia decisionale e di gestione.

Le competenze dell'UPD sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti locali; in particolare, l'UPD ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione (e notificarlo agli interessati).

In caso di contenzioso a seguito di provvedimenti disciplinari adottati dall'UPD, la Provincia di Reggio Emilia assicura agli enti la consulenza necessaria, anche tramite il proprio ufficio di avvocatura. Gli enti aderenti all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia possono altresì avvalersi del medesimo per la tutela in giudizio.

Le competenze del servizio ispettivo sono quelle previste dal Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia.

La presente convenzione si applica nei confronti dei segretari comunali limitatamente all'attività del Servizio ispettivo.

Art. 3 - Modalità operative

Al fine di garantire l'attivazione dei singoli procedimenti, l'ente datore di lavoro si impegna a trasmettere tempestivamente tutta la documentazione necessaria e ogni informazione ritenuta utile.

L'UPD fornirà le indicazioni operative per assicurare la regolarità del procedimento.

Il servizio ispettivo fornirà indicazioni operative per la trasmissione dei dati da parte degli enti datori di lavoro.

Art. 4 - Avvio dei procedimenti.

La segnalazione dei fatti aventi rilevanza disciplinare è inoltrata all'UPD, in via alternativa, dai seguenti soggetti:

- a) dirigente o responsabile della struttura organizzativa (in caso di enti privi di dirigenza) a cui è assegnato il dipendente;
- b) segretario generale per le segnalazioni a carico dei dirigenti o dei responsabili delle strutture organizzative (in caso di enti privi di dirigenza); in caso di assenza del segretario generale, le segnalazioni a carico dei dirigenti o dei responsabili delle strutture organizzative sono inoltrate dal vicesegretario e qualora le segnalazioni riguardino il vicesegretario sono inoltrate dal Sindaco.

L'UPD associato non procederà all'istruttoria su segnalazioni di soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente.

L'Unione/Comune datore di lavoro ha l'onere di comunicare al dipendente gli atti del procedimento disciplinare con le modalità di cui all'art. 55-bis, comma 5, D.L.vo n. 165/2001; a tal fine l'UPD trasmette l'atto a mezzo PEC al soggetto che ha avviato il procedimento, non oltre il quinto giorno antecedente il termine ultimo previsto per la comunicazione

Per l'avvio del procedimento ispettivo si fa riferimento al Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 5 - Locali, attrezzature e servizi

La Provincia di Reggio Emilia metterà a disposizione il personale, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio associato.

Art. 6 - Oneri finanziari a carico dell'Unione aderente

Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 25,00 per dipendente, di cui € 15,00 relativamente all'UPD e € 10,00 relativamente al Servizio Ispettivo, a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno di riferimento (con arrotondamento all'unità superiore).

L'ente aderente è inoltre tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività dell'UPD e del servizio ispettivo debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.

Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente, senza necessità di specifica richiesta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, con le modalità che verranno comunicate da parte della Provincia di Reggio Emilia. Ai soli fini della stima delle entrate e dell'adozione del relativo atto di accertamento, l'ente aderente dichiara che al momento della sottoscrizione della presente convenzione il totale dei dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato è di _____ unità.

Le spese di cui al comma 2 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 7 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

Art. 8 - Subentro nel procedimenti

I procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è già stato contestato al dipendente l'addebito disciplinare vengono proseguiti e conclusi dall'ufficio che ha adottato l'atto di contestazione.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato sub a), che costituendone parte integrante e sostanziale si intende sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 10 - Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha efficacia triennale, decorrente dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso il contributo di cui all'art. 6 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.

In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della convenzione al termine dei tre anni, nel caso di procedimenti non ancora terminati, l'UPD trasferisce gli atti all'ufficio indicato dall'ente da cui dipende la persona oggetto del procedimento disciplinare; nelle stesse ipotesi, il servizio ispettivo porta comunque a conclusione i procedimenti avviati.

Art. 11 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Art. 12 - Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente.

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale.

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'UNIONE/COMUNE _____

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E
L'UNIONE/COMUNE _____ PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno _____ addi ____ del mese di _____ nella sede della Provincia di Reggio Emilia

T R A

La Provincia di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in Corso Garbaldi, 59 - CF 00209290352 legalmente rappresentata dal Segretario generale dott. _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

L'Unione/Comune _____ con sede in _____ C.F. _____ rappresentato dal _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;

- il successivo comma 89 stabilisce che "[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]";

- l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 2 dell'art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (d'ora in poi anche: UPD);

- la gestione, in forma associata dell'UPD rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- con decreto del Presidente n. 279 del 23/12/2019 è stato istituito l'ufficio per i

procedimenti disciplinari della Provincia di Reggio Emilia;

- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata dell'UPD, approvando la relativa bozza di convenzione con deliberazione consiliare n. ___ del _____;

- l'Unione/Comune _____ con deliberazione consiliare n. ___ del _____ ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, approvando la relativa bozza di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari a favore degli enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., limitatamente ai procedimenti volti ad accertare la responsabilità disciplinare per violazioni agli obblighi comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale.

Le parti convengono di attribuire le funzioni di UPD associato alla struttura individuata con Decreto del Presidente n. 279 del 23/12/2019 come UPD per la Provincia di Reggio Emilia.

All'UPD è garantita autonomia decisionale e di gestione.

Le competenze dell'UPD sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti locali; in particolare l'UPD ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione (e notificarlo agli interessati).

In caso di contenzioso a seguito di provvedimenti disciplinari adottati dall'UPD, la Provincia di Reggio Emilia, assicura agli enti la consulenza necessaria, anche tramite il proprio ufficio di avvocatura. Gli enti aderenti all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia possono altresì avvalersi del medesimo per la tutela in giudizio.

La presente convenzione non si applica ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei segretari comunali.

Art. 3 - Modalità operative

Al fine di garantire l'attivazione dei singoli procedimenti, l'ente datore di lavoro si impegna a trasmettere tempestivamente tutta la documentazione necessaria e ogni informazione ritenuta utile.

L'UPD fornirà le indicazioni operative per assicurare la regolarità del procedimento.

Art. 4 - Avvio dei procedimenti.

La segnalazione dei fatti aventi rilevanza disciplinare è inoltrata all'UPD, in via alternativa, dai seguenti soggetti:

- a) dirigente o responsabile della struttura organizzativa (in caso di enti privi di dirigenza) a cui è assegnato il dipendente;
- b) segretario generale per le segnalazioni a carico dei dirigenti o dei responsabili delle strutture organizzative (in caso di enti privi di dirigenza); in caso di assenza del segretario generale, le segnalazioni a carico dei dirigenti o dei responsabili delle strutture organizzative sono inoltrate dal vicesegretario e qualora le segnalazioni riguardino il vicesegretario sono inoltrate dal Sindaco.

L'UPD associato non procederà all'istruttoria su segnalazioni di soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente.

L'Unione/Comune datore di lavoro ha l'onere di comunicare al dipendente gli atti del procedimento disciplinare con le modalità di cui all'art. 55-bis, comma 5, D.L.vo n. 165/2001; a tal fine l'UPD trasmette l'atto a mezzo PEC al soggetto che ha avviato il procedimento, non oltre il quinto giorno antecedente il termine ultimo previsto per la comunicazione.

Art. 5 - Locali, attrezzature e servizi

La Provincia di Reggio Emilia metterà a disposizione il personale, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio associato.

Art. 6 - Oneri finanziari a carico dell'Unione aderente

Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata dell'UPD, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 15,00 per dipendente, a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno di riferimento (con arrotondamento all'unità superiore).

L'ente aderente è inoltre tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività dell'UPD debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.

Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente, senza necessità di specifica richiesta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, con le modalità che verranno comunicate da parte della Provincia di Reggio Emilia. Ai soli fini della stima delle entrate e dell'adozione del relativo atto di accertamento, l'ente aderente dichiara che al momento della sottoscrizione della presente convenzione il totale dei dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato è di _____ unità.

Le spese di cui al comma 2 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della

Provincia di Reggio Emilia.

Art. 7 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

Art. 8 - Subentro nei procedimenti

I procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è già stato contestato al dipendente l'addebito disciplinare vengono proseguiti e conclusi dall'ufficio che ha adottato l'atto di contestazione.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato sub a), che costituendone parte integrante e sostanziale si intende sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 10 - Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha efficacia triennale, decorrente dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso il contributo di cui all'art. 6 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.

In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della convenzione al termine dei tre anni, nel caso di procedimenti non ancora terminati, l'UPD trasferisce gli atti all'ufficio indicato dall'ente da cui dipende la persona oggetto del procedimento disciplinare.

Art. 11 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente.

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata

mediante sottoscrizione con firma digitale

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'UNIONE/COMUNE _____

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E
L'UNIONE/COMUNE _____ PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO ISPETTIVO**

L'anno _____ addi _____ del mese di _____ nella sede della Provincia di Reggio Emilia

T R A

La Provincia di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in Corso Garbaldi, 59 - CF 00209290352 legalmente rappresentata dal Segretario generale dott. _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

L'Unione/Comune _____ con sede in _____ C.F. _____ rappresentato dal _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;

- il successivo comma 89 stabilisce che "[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]";

- l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 prevede che "Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi";

- la gestione, in forma associata, dell'attività del servizio ispettivo rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- con decreto del Presidente n. ___ del ___ è stato istituito il servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia;

- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire del servizio ispettivo, approvando la

relativa bozza di convenzione con deliberazione consiliare n. ___ del ____;
- l'Unione/Comune _____ con deliberazione consiliare n. ___ del ____ ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente al Servizio Ispettivo, approvando la relativa bozza di convenzione con deliberazione consiliare n. ___ del ____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione unificata delle funzioni del Servizio ispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014.

Le parti convengono di attribuire le funzioni di servizio ispettivo associato alla struttura individuata con decreto del Presidente n. ____ del ____ come ufficio ispettivo per la Provincia di Reggio Emilia.

Al servizio ispettivo è garantita autonomia decisionale e di gestione.

Le competenze del servizio ispettivo sono quelle previste dal Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia.

La presente convenzione si applica all'attività ispettiva nei confronti di tutto il personale compreso i segretari comunali e provinciali assegnati agli enti.

Art. 3 - Modalità operative

Il Servizio ispettivo associato fornirà indicazioni operative per la trasmissione dei dati da parte degli enti datori di lavoro.

Art. 4 - Avvio dei procedimenti.

Per l'avvio del procedimento ispettivo si fa riferimento al Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 5 - Locali, attrezzature e servizi

La Provincia di Reggio Emilia metterà a disposizione il personale, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio associato.

Art. 6 - Oneri finanziari a carico dell'Unione aderente

Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata del servizio ispettivo, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 10,00 per dipendente, a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno di riferimento (con arrotondamento all'unità superiore).

L'ente aderente è inoltre tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività del servizio ispettivo debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.

Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente, senza necessità di specifica richiesta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, con le modalità che verranno comunicate da parte della Provincia di Reggio Emilia. Ai soli fini della stima delle entrate e dell'adozione del relativo atto di accertamento, l'ente aderente dichiara che al momento della sottoscrizione della presente convenzione il totale dei dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato è di _____ unità.

Le spese di cui al comma 2 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 7 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato sub a), che costituendone parte integrante e sostanziale si intende sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 9 - Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha efficacia triennale, decorrente dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso il contributo di cui all'art. 6 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.

Art. 10 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Art. 11 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'UNIONE/COMUNE _____

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra il Comune di (nome dell'Ente) e la Provincia di Reggio Emilia designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28 paragrafi 3 e 4 del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione delle attività previste nella convenzione e per effetto degli adempimenti conseguenti alla gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e/o del Servizio ispettivo in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dalla citata Convenzione le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Gli allegati da 1 a 3 costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Il presente accordo lascia impregiudicato gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **"Accordo"**: questo scritto;
- **"Altro Sub-Responsabile del trattamento" o "altro SUB-Responsabile"**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **"Autorità di vigilanza"**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **"Dati Personali"**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
- **"Diritti degli Interessati"**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **"Interessato"**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l'Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **"Provvedimento"**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento "nel caso di servizi di

amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema". Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009

- **"Regolamento"**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **"Responsabile" o "Responsabile del trattamento"**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **"Responsabile della protezione dei dati"**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **"Servizio"**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella Convenzione in essere;
- **"Sub-Responsabile del trattamento"**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **"Titolare del trattamento" o "Titolare"**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **"Violazione dei Dati Personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nella Convenzione.

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e/o del Servizio ispettivo e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;
- garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento relativo alla Convenzione, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto nell'Accordo:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;

- accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l'accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;
 - collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
 - informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
 - svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
 - vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
 - qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
 - verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
 - collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
 - vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
 - dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
 - conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
 - utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
 - rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
 - comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
 - tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
 - qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi

dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e/o del Servizio ispettivo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-Responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della nella Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e/o del Servizio ispettivo in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve (i) prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai Servizi subappaltati, (ii) descrivere i Servizi subappaltati, (iii) le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e (iv) e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai Servizi subappaltati (v) le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente al rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile
- mantenga e notifici al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
 - informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornirà l'elenco dei Sub Responsabili in caso di individuazione successiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare ed il proprio DPO. Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e al recapito del DPO come pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Il Responsabile è consapevole che una

violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile - negli orari di ufficio e in giorni lavorativi - in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del

capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

15. Inosservanza della Convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

19. Restituzione e cancellazione dei dati

9.1

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

20. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilito nella Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e/o del Servizio ispettivo in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Luogo e data

Per *[indicare denominazione Ente]*

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 27 settembre 2022

Intervento per dichiarazione di voto di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 8 all'ordine del giorno "Approvazione delle convenzioni per la gestione associata dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari (UPD) e del servizio ispettivo", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale

L'accentramento delle funzioni, nelle geometrie variabili delle tre convenzioni di cui agli schemi - ancorché l'adesione sia facoltativa, e anche qui: ci mancherebbe altro - data la materia di cui trattasi presenta a nostro avviso risvolti più negativi che positivi.

Non possono infatti né l'efficienza né l'economia di scala, eventuali, far premio a nostro avviso sulla trattazione diretta e non delegata a terzi, qualunque terzo beninteso, delle relazioni del lavoro di ogni singolo ente.

Le relazioni del lavoro, lo diciamo per esperienza professionale diretta, costituiscono un complesso delicato all'interno del quale, trattandosi appunto di relazioni - cui fan capo anche le inerenti applicazioni ispettive e disciplinari - un profilo essenziale rimanda alle dinamiche interpersonali.

Affidare a esterni la gestione di tali applicazioni, per quanto le professionalità impegnate possano essere eccellenti integra a nostro avviso una significativa e negativa emarginazione di quelle sensibilità attuative - con appropriata e non perfettamente traducibile parola tedesca ciò si definisce "Fingerspitzengefühl" - che solo una conoscenza e una frequentazione diretta delle situazioni di contesto può consentire di sviluppare. Tipicamente, nel privato, l'elaborazione di paghe e contributi si affida talora a un consulente del lavoro, ma non così l'ufficio del personale.

Niente a che vedere con l'ottimo Blaise Pascal ma ci permettiamo di osservare - diversamente proiettando un binomio di sua ideazione - che in certi svolgimenti l'applicazione dell'esprit de géométrie non ci sembra sufficiente ove non adeguatamente ausiliata da quella di un solido e vivace esprit de finesse.

La nostra critica alle convenzioni di cui in proposta è quindi concettuale. Non riteniamo di poter condividere quella sorta di burocratizzazione spersonalizzante che ne vediamo insita e di conseguenza esprimeremo voto contrario alla proposta di delibera.

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2022/2308

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL SERVIZIO ISPETTIVO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2022/2308

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL SERVIZIO ISPETTIVO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 23 DEL 27/09/2022**

**APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL
SERVIZIO ISPETTIVO**

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 06/10/2022

Reggio Emilia, lì 06/10/2022

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.